



COMUNE DI VILLA D'ALME'

Provincia di Bergamo

Regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Aree fabbricabili

Art. 3 - Equiparazione all'abitazione principale

Art. 3 bis - Riduzioni

Art. 4 - Esenzioni

Art. 5 - Versamenti

Art. 6 - Rimborsi e compensazioni

Art. 7 - Attività di accertamento

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo

Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Villa d'Almè dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 e dall'articolo 13 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e confermata dal Decreto legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Aree fabbricabili

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
3. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando la base imponibile assunta dal soggetto passivo non risulti inferiore a quella determinata secondo i valori fissati dal comune con il provvedimento su indicato.
4. Non sono considerati edificabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento degli animali, nonché alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti da persone fisiche esercenti l'attività di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale.

Art. 3 - Equiparazione all'abitazione principale

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione, l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata a qualsiasi titolo da altri soggetti.

2. E', altresì, considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto nel Comune, a condizione che non risulti locata.

Art. 3 bis - Riduzioni

1. L'aliquota è ridotta del 50 per cento per gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. In tale ipotesi, la riduzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato.

2. La riduzione è applicabile limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono congiuntamente le condizioni di preclusione del traffico risultante da specifica ordinanza emessa dall'autorità competente e di utilizzo dell'immobile per l'esercizio di attività commerciale e artigianale.

3. In capo al contribuente sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 ottobre 2012, considerato che la modificazione delle condizioni soggettive e oggettive attinenti alla riduzione dell'imposta danno luogo ad una sua diversa determinazione e che tali modifiche non sono immediatamente fruibili dal Comune attraverso la consultazione della banca dati catastale.

Art. 4 - Esenzioni

L'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 504/92 si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario.

Art. 5 - Versamenti

1. L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che sia data comunicazione all'ente impositore.

Art. 6 - Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori ad € 12,00.

Art. 7 - Attività di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
2. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
3. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzioni ed interessi non supera l'importo di € 12,00.

4. Il Funzionario Responsabile dell'imposta può stabilire rateizzazioni per somme accertate superiori ad € 400,00, fino ad massimo di mesi 18 (diciotto). La concessione è subordinata all'applicazione degli interessi legali.

Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo

1. Per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 57, della L. 662 del 1996, dall'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446 del 1997 e dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, una percentuale del gettito IMU è destinata al potenziamento delle attività tributarie e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto.

2. La Giunta comunale determina la percentuale del gettito IMU riscosso a seguito dell'attività di accertamento nell'esercizio precedente a quello di riferimento destinato all'incentivazione del personale dell'ufficio tributi, ripartito in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali, e la percentuale dello stesso gettito di cui alla precedente lettera a) è destinato al potenziamento strutturale del Settore Tributi.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.